



0026456-04/08/2016-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei Conti  
UFFICIO DI CONTROLLO SUGH ATTI  
del MIN. del MIBAC  
del MIN. SALUTE e del MIN. LAVORO

2 SET 2016

Reg. .... Imp. .... 3690

Scrittura MANITANA

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche*

*Luigi Marcano*

Vista la legge 4 Agosto 1965 n. 1103 recante "Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" ed in particolare l'art. 15, così come sostituito dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica" il cui comma 1 prevede che "Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi";

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*finanziaria e di competitività economica” ed in particolare l’articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;*

*Visto il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell’INAIL;*

*Visto il proprio decreto del 30 giugno 2015 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2015 in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi;*

*Visto l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero;*

*Vista la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL del 17 marzo 2016 con la quale viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;*

*Vista la relazione del Direttore Generale dell’INAIL del 15 giugno 2016 con cui si è ritenuto di confermare, con decorrenza 1 luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, navigazione, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, vigenti dal 1 luglio 2015, sulla base di quanto rilevato nella predetta nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL e di quanto disposto dal citato art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 atteso che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell’anno 2015 rispetto al 2014 risulta negativa;*

*Vista la determina del Presidente dell’INAIL n. 229 del 15 giugno 2016, con cui viene approvata la predetta relazione del Direttore Generale dell’INAIL in pari data;*

*Visto il parere della Federazione Nazionale dei Collegi Professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso all’INAIL con nota del 10 giugno 2016;*

*Visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS-IGESPES espresso con nota n. 54115 del 23 giugno 2016;*

*Visto il parere del Ministero della Salute espresso con comunicazione del 18 luglio 2016;*



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Vista* la Conferenza dei servizi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 20 luglio 2016 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;

### DECRETA

#### Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2016 sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, vigenti dal 1 luglio 2015, così come determinati con il decreto ministeriale del 30 giugno 2015 relativo al predetto settore.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

**29 LUG. 2016**

Giuliano Poletti